



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'articolo 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 1, che esclude l'accesso alla garanzia diretta del Fondo in relazione a operazioni



finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo e l'articolo 2, che disciplina la concessione a piccole e medie imprese, mediante utilizzo di un apposito plafond finanziario messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti bancari assistiti da contributo del Ministero dello sviluppo economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per la realizzazione di investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali;

Visto il comma 6 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 "... possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischio dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Visto l'articolo 4 del predetto decreto ministeriale 29 settembre 2015 che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, “... sono disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione della modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento ... alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo ...” e stabilita “... l'articolazione delle misure massime della copertura del Fondo in funzione della probabilità di inadempimento dell'impresa e della forma tecnica e durata dell'operazione finanziaria.”;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 20 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che, in attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante "Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2014, che ha introdotto, in applicazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, modifiche alle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia" e, in particolare, ai "Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni" riportati in allegato al medesimo decreto;

Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2013 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 21 ottobre 2015, recante "Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo" e successive modificazioni e integrazioni;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;

DECRETA:

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*avvio dei lavori*”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per “avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

b) “*banche*”: le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del *TUB*;

c) “*confidi*”: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del *TUB* ovvero iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 del *TUB*;

d) “*Consiglio di gestione*”: il distinto organo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal *gestore del Fondo* ai sensi dell’articolo 47 del *TUB*, cui è affidata l’amministrazione del *Fondo*;

e) “*controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* ed escutibile dal *soggetto finanziatore* nel caso in cui né il *soggetto beneficiario* né il *soggetto garante* siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo *soggetto finanziatore*. La *controgaranzia* è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del *soggetto finanziatore*;

f) “*decreto 29 settembre 2015*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell’11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalità di valutazione delle imprese destinatarie dei *finanziamenti nuova Sabatini* ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

g) “*decreto-legge n. 69 del 2013*”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni;



h) “*disposizioni operative*”: le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di *garanzia* e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

i) “*finanziamenti a breve termine*”: i finanziamenti dei *soggetti finanziatori* ai *soggetti beneficiari* di durata non superiore a dodici mesi;

l) “*finanziamenti a medio-lungo termine*”: i finanziamenti concessi dai *soggetti finanziatori* ai *soggetti beneficiari* di durata superiore a dodici mesi; i *finanziamenti a medio e lungo termine* comprendono la locazione finanziaria;

m) “*finanziamenti nuova Sabatini*”: i *finanziamenti a medio e lungo termine* concessi ai sensi dell’articolo 2 del *decreto-legge n. 69 del 2013*;

n) “*finanziamento del rischio*”: le *operazioni sul capitale di rischio* e gli *investimenti in quasi-equity*;

o) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

p) “*garanzia diretta*”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente ai *soggetti finanziatori*. La *garanzia diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

q) “*garanzia*”: la *garanzia diretta*, la *controgaranzia* e la *riassicurazione*;

r) “*gestore del Fondo*”: il soggetto cui è affidata la gestione del *Fondo*;

s) “*gestori*”: i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31);

t) “*imprese di assicurazione*”: le imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui all’articolo 114, comma 2-bis, del TUB;

u) “*incubatori certificati*”: le *PMI* che svolgono attività di incubatori certificati di *start-up innovative*, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni;

v) “*intermediari*”: gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB;

z) “*investimento iniziale*”: in coerenza con quanto stabilito dal *regolamento di esenzione* indica: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore;

aa) “*investimenti in quasi-equity*”: le operazioni finanziarie che si collocano tra equity e debito e presentano un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per il soggetto che effettua



l'operazione si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è altrimenti garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli *investimenti in quasi-equity* possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, ovvero come capitale privilegiato (preferred equity);

bb) “*microcredito*”: i finanziamenti di cui all'articolo 111 del *TUB*, concessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 7-bis, in favore della microimprenditorialità;

cc) “*mid-cap*”: le imprese, diverse dalle *PMI*, che hanno un numero di dipendenti non superiore a 499;

dd) “*mini bond*”: le obbligazioni o titoli simili emessi dai *soggetti beneficiari*, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

ee) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

ff) “*modello di valutazione*”: il modello di valutazione dei *soggetti beneficiari* di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 che individua cinque classi di merito creditizio dei *soggetti beneficiari*, caratterizzate da una probabilità di inadempimento crescente del prestatore, con l'ultima classe (5) che definisce l'area di non ammissibilità del *soggetto beneficiario* alla *garanzia* del *Fondo*;

gg) “*nuove imprese*”: i *soggetti beneficiari* costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della *garanzia* del *Fondo* e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, ovvero sulle due ultime dichiarazioni dei redditi;

hh) “*operatori di microcredito*”: i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del *TUB*;

ii) “*operazioni di sottoscrizione di mini bond*”: le operazioni di sottoscrizione, da parte di una *banca*, di un *intermediario finanziario* o di un *gestore*, di *mini bond*, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2014;

ll) “*operazioni finanziarie a fronte di investimenti*”: le operazioni finanziarie concesse al *soggetto beneficiario* a fronte della realizzazione di un *programma di investimento*. Una quota dell'operazione finanziaria, comunque non superiore, ai fini dell'ammissibilità alla *garanzia*, al 40% dell'importo complessivo della stessa, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del *programma di investimento*;

mm) “*operazioni sul capitale di rischio*”: le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle *PMI*, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, compiute dai fondi di investimento mobiliare chiusi per il tramite delle *SGR*, ivi incluse le società di gestione armonizzate, oltre che dalle *banche*, dagli *intermediari* e dalle *SFIS*;

nn) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;

oo) “*PMI innovative*”: le *PMI* di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

pp) “*posizione globale di rischio*”: la posizione globale di rischio del *soggetto beneficiario* elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del Comitato



Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 “Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

qq) “*professionisti*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal *Ministero* ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

rr) “*programma di investimento*”: le spese e i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali ammortizzabili. Il *programma di investimento* deve contenere la descrizione dettagliata dell’investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese in attivi materiali e immateriali ammortizzabili che il *soggetto beneficiario* intende sostenere;

ss) “*regolamenti de minimis*”: in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

tt) “*regolamento di esenzione*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

uu) “*regolamento n. 248 del 1999*”: il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, recante il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” e successive modificazioni e integrazioni;

vv) “*riassicurazione*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al *soggetto finanziatore* della perdita sull’operazione finanziaria garantita;

zz) “*SFIS*”: le Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni;

aaa) “*soggetti beneficiari*”: le *PMI* e i *professionisti*, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo e nei settori dell’agricoltura e della pesca, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del *regolamento n. 248 del 1999* in materia di *confidi* operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Rientrano tra i *soggetti beneficiari*, limitatamente alle garanzie rilasciate dal *Fondo* su portafogli di finanziamenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, le *mid-cap*, ferme restando le predette esclusioni settoriali;



bbb) “soggetti finanziatori”: le banche, gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e le SFIS;

ccc) “soggetti garanti autorizzati”: i soggetti garanti per i quali, a seguito di apposita valutazione in ordine all’adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all’efficienza e all’accuratezza della gestione, effettuata dal *Consiglio di gestione* sulla base di quanto stabilito dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, è concessa l’autorizzazione a operare secondo le specifiche modalità previste dal presente decreto;

ddd) “soggetti garanti”: i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati;

eee) “soggetti richiedenti”: i soggetti finanziatori o i soggetti garanti che richiedono la garanzia del Fondo;

fff) “start-up innovative”: le PMI di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

ggg) “TUB”: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 6, del *decreto-legge n. 69 del 2013* e dall’articolo 4 del *decreto 29 settembre 2015*, disciplina le condizioni e i termini per l’estensione del *modello di valutazione* alle operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo e stabilisce l’articolazione delle misure massime di *garanzia* sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del *soggetto beneficiario* e della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria.

2. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, apporta altresì modificazioni e integrazioni ai criteri e alle modalità di concessione della *garanzia* stabiliti dal *regolamento n. 248 del 1999*.

Art. 3.

(Modalità di intervento del Fondo)

1. A modifica e integrazione di quanto previsto dal *regolamento n. 248 del 1999*, la *garanzia* è concessa, in favore dei *soggetti beneficiari*, con le seguenti modalità:

a) *garanzia diretta*, su richiesta dei *soggetti finanziatori*;

b) *controgaranzia* e *riassicurazione*, su richiesta dei *soggetti garanti*. La *controgaranzia* e la *riassicurazione* possono essere richieste dai *soggetti garanti* congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria.



Art. 4.

(Requisiti e condizioni per l'accesso alla garanzia)

1. A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla vigente normativa relativa al *Fondo*, la *garanzia* può essere concessa esclusivamente a condizione che i *soggetti beneficiari*:

a) non rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18), del *regolamento di esenzione*;

b) non presentino, alla data della richiesta di *garanzia*, sulla *posizione globale di rischio*, esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;

c) non presentino, alla data della richiesta di *garanzia*, esposizioni nei confronti del *soggetto finanziatore* classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008 della Banca d’Italia;

d) non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge.

2. La *garanzia* non è concessa in relazione a:

a) operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al *soggetto beneficiario* dallo stesso *soggetto finanziatore* o da altri *soggetti finanziatori* facenti parte dello stesso gruppo bancario;

b) *finanziamenti a breve termine* concessi a *soggetti beneficiari* rientranti nella prima classe di merito di credito del *modello di valutazione*. E’ fatta salva la possibilità di accesso al *Fondo* in relazione ai predetti finanziamenti qualora la *garanzia* sia rilasciata interamente a valere su risorse apportate al *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6;

c) operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa.

3. La *garanzia diretta* non è concessa su operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*, dai *soggetti finanziatori*, salvo che la delibera dell’operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della *garanzia del Fondo*.

4. La *controgaranzia* e la *riassicurazione* non sono concesse su operazioni finanziarie per le quali il *soggetto garante* abbia deliberato la propria *garanzia* in data antecedente di oltre due mesi alla data di presentazione della richiesta di *riassicurazione* e/o di *controgaranzia*.

5. Nel caso di operazioni finanziarie per le quali il *soggetto garante* abbia già deliberato la propria *garanzia* alla data di presentazione della richiesta di *riassicurazione* e/o di *controgaranzia*, fermo restando il rispetto della condizione di cui al comma 4, il *soggetto garante*, a pena di inefficacia della *garanzia*, deve trasmettere al *gestore del Fondo*, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la riduzione della commissione di *garanzia* applicata al *soggetto beneficiario* per effetto della sopravvenuta concessione della *riassicurazione* e/o *controgaranzia*.

6. Qualora le operazioni finanziarie di cui al comma 5 siano, alla data di presentazione della richiesta di *controgaranzia*, già deliberate anche dal *soggetto finanziatore*, quest’ultimo, a pena di



inefficacia della *controgaranzia*, deve trasmettere al *gestore del Fondo*, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento controgarantito, al *soggetto beneficiario* per effetto della sopravvenuta concessione della *controgaranzia*.

Art. 5.

(Importo massimo garantito)

1. La *garanzia* è concessa per un importo massimo garantito per singolo *soggetto beneficiario*, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal *soggetto beneficiario* in relazione a eventuali operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia del *Fondo*, non superiore a euro 2.500.000,00.

Art. 6.

(Applicazione del modello di valutazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, l'applicazione del *modello di valutazione* ai fini della valutazione del merito di credito dei *soggetti beneficiari* è estesa a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al *Fondo*, fatta eccezione per le operazioni finanziarie di cui al comma 2. A decorrere dalla medesima data, il *modello di valutazione* è altresì applicato ai fini dell'accesso alle garanzie rilasciate dal *Fondo* su portafogli di finanziamenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni e di portafogli di *mini bond*, ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni. E', in ogni caso, fatta salva la possibilità per il *Consiglio di gestione* di individuare, anche sulla base dei dati desunti dall'attività di monitoraggio della rischiosità degli impieghi del *Fondo*, specifiche tipologie di operazioni finanziarie o di *soggetti beneficiari* per i quali la valutazione ai fini dell'accesso alla *garanzia* è effettuata, oltre che attraverso il predetto modello, sulla base di ulteriori criteri e parametri, individuati mediante apposita integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del *Fondo*.

2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla vigente normativa del *Fondo* per l'accesso alla *garanzia*, il *modello di valutazione* non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:

- a) riferite a *nuove imprese*;
- b) riferite a *start-up innovative* e *incubatori certificati*, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013;
- c) di *microcredito*;
- d) di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo *soggetto beneficiario*, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un *soggetto garante autorizzato*;
- e) a rischio tripartito di cui all'articolo 8.



3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le operazioni finanziarie riferite a *nuove imprese* possono accedere alla *garanzia* solo se concesse a fronte di un *programma di investimento* e a condizione che i mezzi propri, così come definiti dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 1, apportati dal *soggetto beneficiario* siano pari ad almeno il 25% dell'importo del medesimo *programma di investimento*.

4. Le operazioni finanziarie di cui al comma 3 sono valutate, secondo criteri individuati dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 1, sulla base del piano di impresa, completo di bilancio previsionale triennale, redatto secondo lo schema allegato alle *disposizioni operative*.

5. Con riferimento alle richieste di *riassicurazione* e *controgaranzia*, nel caso di richiesta effettuata da un *soggetto garante autorizzato*, la valutazione delle operazioni finanziarie riferite a *nuove imprese* è effettuata, in deroga alle modalità e alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4, dal medesimo *soggetto garante autorizzato*, fermi restando i requisiti di accesso al *Fondo* previsti dall'articolo 4.

6. Le richieste di *garanzia* riferite a *start-up innovative* e *incubatori certificati* che non rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013, sono valutate sulla base delle ordinarie modalità previste dal presente articolo.

Art. 7.

(Misure di copertura)

1. La *garanzia diretta* è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del *soggetto beneficiario* determinata sulla base del *modello di valutazione* e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 1 in allegato al presente decreto.

2. La *riassicurazione*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 per le operazioni a rischio tripartito, è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del *soggetto beneficiario* determinata sulla base del *modello di valutazione* e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 2 in allegato al presente decreto.

3. I valori riportati nelle tabelle in allegato al presente decreto indicano la misura della copertura del *Fondo* rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante.

4. Per la *riassicurazione*, le misure riportate nella tabella n. 2 in allegato al presente decreto tengono conto della percentuale di garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal *soggetto garante* e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal *soggetto garante* sull'operazione finanziaria e la misura della *riassicurazione* concessa, sulla medesima operazione, dal *Fondo*. Resta fermo che:

a) la misura della *riassicurazione* non può essere superiore all'80% dell'importo garantito dal *soggetto garante* sull'operazione finanziaria garantita;

b) la garanzia rilasciata dal *soggetto garante* in favore del *soggetto finanziatore*, ai fini dell'accesso al *Fondo*, non può essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.



5. La *controgaranzia* può essere concessa:

a) nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la *riassicurazione*;

b) se richiesta da un *soggetto garante autorizzato*, fino al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal medesimo *soggetto garante autorizzato*.

6. Fatta eccezione per le operazioni *di finanziamento del rischio* e per le operazioni finanziarie riportate nella tabella di cui al comma 1 per le quali la misura della *garanzia diretta* è pari all'80%, le misure di copertura di cui al presente articolo possono essere incrementate, mediante l'utilizzo dei contributi al *Fondo* previsti dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino:

a) all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la *garanzia diretta*;

b) al 90% dell'importo garantito dal *soggetto garante*, per la *riassicurazione*.

Art. 8.

(Operazioni finanziarie a rischio tripartito)

1. Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra *soggetto finanziatore*, garante di primo livello e *Fondo* accedono alla *garanzia* senza applicazione del *modello di valutazione*.

2. Ai fini di cui al comma 1, le operazioni finanziarie presentano i seguenti requisiti:

a) la richiesta è presentata da un *soggetto garante autorizzato*;

b) l'importo dell'*operazione finanziaria* non è superiore a euro 120.000,00 per singolo *soggetto beneficiario*;

c) sull'*operazione finanziaria* non sono acquisite, né dal *soggetto finanziatore* né dal *soggetto garante autorizzato*, garanzie reali, assicurative o bancarie;

d) la *garanzia* rilasciata dal *soggetto garante* al *soggetto finanziatore* è pari al 67% dell'importo dell'*operazione finanziaria*;

e) la *riassicurazione* è concessa in misura pari al 50% dell'importo garantito dal *soggetto garante autorizzato*;

f) la *controgaranzia* è concessa in misura pari al 100% dell'importo garantito dal *soggetto garante autorizzato*.

3. Ai fini dell'accesso al *Fondo*, ai *soggetti garanti autorizzati* possono essere richiesti, a fini statistici, ulteriori dati e informazioni relativi al *soggetto beneficiario*, secondo quanto previsto dalle vigenti *disposizioni operative*.

Art. 9.

(Operazioni finanziarie a fronte di investimenti)

1. Per le *operazioni finanziarie a fronte di investimenti*, alla richiesta di *garanzia* i *soggetti richiedenti* devono allegare il *programma di investimento* presentato dal *soggetto beneficiario*.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le operazioni finanziarie sono ammissibili all'intervento del *Fondo* ai sensi del *regolamento di esenzione*, Sezione 2, "Aiuti agli investimenti



delle PMI”, se finalizzate alla realizzazione di un *investimento iniziale* e a condizione che la data di *avvio dei lavori* sia successiva a quella di presentazione della richiesta di *garanzia*.

3. Il *programma di investimento* deve essere completato dal *soggetto beneficiario*, a pena di revoca dell’agevolazione, entro tre anni dalla data della prima erogazione dell’operazione finanziaria. Per data di completamento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rientrante nel *programma di investimenti*.

4. Su istanza del *soggetto beneficiario*, ovvero nei casi in cui non sia soddisfatta una o più delle condizioni stabilite dal *regolamento di esenzione* relativamente alla categoria di “Aiuti agli investimenti delle PMI”, a condizione che il *programma di investimenti* non risulti avviato da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di garanzia del *Fondo*, la *garanzia* può essere concessa ai sensi e nei limiti del *regolamento de minimis*. Resta fermo il limite per il completamento del *programma di investimento* di cui al comma 3.

5. Completato il *programma di investimento*, i *soggetti beneficiari* devono predisporre una relazione finale, firmata dal legale rappresentante con le formalità previste dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l’elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al *programma di investimento* presentato, l’attestazione dell’avvenuto avvio dell’attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati.

6. La relazione finale sul *programma di investimenti* di cui al comma 5 deve essere conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell’operazione finanziaria garantita dal *Fondo* e deve essere trasmessa dal *soggetto beneficiario* al *gestore del Fondo*, entro un mese dalla relativa richiesta, ai fini dell’espletamento dei controlli di cui al decreto ministeriale 2 settembre 2015, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di attivazione della *garanzia*.

7. Nel caso di mancato completamento del *programma di investimenti* entro il termine massimo di cui al comma 3, di mancato rispetto degli obblighi di conservazione e di trasmissione della relazione finale sul *programma di investimenti* di cui al comma 6, nei confronti del *soggetto beneficiario* è disposta la revoca dell’agevolazione. In tali casi, il *soggetto beneficiario* ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è tenuto a corrispondere al *Fondo* l’importo dell’equivalente sovvenzione lordo revocato, maggiorato, in relazione alla gravità dell’inadempimento sulla base di quanto disposto dalle *disposizioni operative*, fino a quattro volte.

Art. 10.

(Commissioni)

1. Le misure delle commissioni da versare al *Fondo* a fronte della *garanzia*, articolate anche in funzione della diversa rischiosità dei *soggetti beneficiari* e con separata indicazione della quota riferita, relativamente alle richieste di garanzia del *Fondo* presentate dai *soggetti garanti*, alla *riassicurazione* e alla *controgaranzia*, sono stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferme restando le fattispecie per le quali la legge dispone la gratuità della *garanzia*.



2. A modifica e integrazione di quanto stabilito dal *regolamento n. 248 del 1999*, nei casi in cui, a seguito della concessione della *garanzia*, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati dalle *disposizioni operative*, il *soggetto richiedente* versa al *Fondo* una commissione di importo pari a euro 300,00.

3. Nel caso di reiterato mancato pagamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, il *Consiglio di gestione*, su proposta del *gestore del Fondo*, può deliberare sia limitazioni riferite all'ammontare massimo delle operazioni garantibili, sia l'inibizione a operare con il *Fondo*. Tali limitazioni, graduate in ragione della gravità dell'inadempimento, sono disposte per un periodo temporale definito, fino a un massimo di dodici mesi.

Art. 11.

(Accantonamenti prudenziali e monitoraggio della rischiosità degli impieghi del Fondo)

1. Le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei *soggetti beneficiari*, sono adottate dal *Consiglio di gestione*, su proposta del *gestore del Fondo* e sono soggette all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dal secondo esercizio contabile successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, le misure degli accantonamenti sono aggiornate, annualmente, tenuto conto degli esiti della valutazione di cui al comma 2.

2. Al fine del costante monitoraggio della rischiosità degli impieghi del *Fondo*, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni finanziarie a rischio tripartito di cui all'articolo 8, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 12, comma 4, e dell'adeguatezza delle politiche di accantonamento, il *gestore del Fondo* conferisce incarico a soggetti terzi di effettuare, con cadenza annuale, l'analisi della rischiosità del portafoglio delle garanzie in essere del *Fondo* e la verifica della congruità delle misure degli accantonamenti prudenziali operati a presidio dei rischi assunti. I predetti soggetti sono selezionati, previa informativa al *Ministero*, dal *gestore del Fondo* tra società o esperti indipendenti e di comprovata esperienza in materia finanziaria e di risk assessment. I costi della suddetta valutazione sono rendicontati dal *gestore del Fondo* con le modalità previste dalla convenzione per la gestione del *Fondo* e posti a carico delle risorse del *Fondo*.

3. La consistenza, tempo per tempo, degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul *Fondo* non può essere inferiore all'8% dell'ammontare delle garanzie in essere del *Fondo*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è, conseguentemente, abrogato l'articolo 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'articolo 13 del *regolamento n. 248 del 1999*.



2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato a decorrere dal 1° gennaio 2018, a conclusione di un congruo periodo di sperimentazione nell'applicazione del *modello di valutazione* con riferimento alle richieste di *garanzia* sui *finanziamenti nuova Sabatini* in aderenza a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del *decreto-legge n. 69 del 2013* e previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica alla luce della relazione di cui al comma 3, fatta eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 8 per le quali le relative condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale possono essere adottate anche antecedentemente alla predetta data.

3. Ai fini di cui al comma 2, il *Consiglio di gestione* trasmette al *Ministero* e al Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita relazione sull'andamento del periodo di sperimentazione del *modello di valutazione* applicato alle richieste di *garanzia* sui *finanziamenti nuova Sabatini*, con riferimento ai previsti effetti, anche in termini di fabbisogno finanziario prospettico del *Fondo*, connessi all'estensione del *modello di valutazione* ai restanti interventi del *Fondo*, alla luce della rischiosità degli impegni assunti dal *Fondo* e dei conseguenti accantonamenti prudenziali operati nel corso del predetto periodo di sperimentazione.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi incluse le misure della *garanzia*, possono essere ridefinite, con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione dell'andamento del ciclo economico.

5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 1, agli interventi di *riassicurazione* e di *controgaranzia* le commissioni sono applicate nelle misure indicate nella tabella relativa agli interventi di controgaranzia di cui all'allegato 1 all'articolo 9 del decreto interministeriale 26 giugno 2012.

6. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà effettuato il coordinamento redazionale della normativa del *Fondo*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2017

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Firmato Calenda

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Firmato Padoan



Allegato

TABELLA N. 1 – MISURE DI COPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA (ARTICOLO 7, COMMA 1)

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della <i>garanzia diretta</i>					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti nuova Sabatini Operazioni finanziarie concesse a PMI innovative	Operazioni finanziarie concesse a Nuove imprese Operazioni finanziarie concesse a start-up innovative e incubatori certificati di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) Microcredito Operazioni finanziarie di importo ridotto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c)
1	30% (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b)	50%	30%	50%	80%	80%
2	40%	60%				
3	50%	70%				
4	60%	80%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	



TABELLA N. 2 – MISURE DI COPERTURA DELLA RIASSICURAZIONE (ARTICOLO 7, COMMA 2)

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della riassicurazione					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti nuova Sabatini Operazioni finanziarie concesse a PMI innovative	Operazioni finanziarie concesse a Nuove imprese Operazioni finanziarie concesse a start-up innovative e incubatori certificati di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) Microcredito Operazioni finanziarie di importo ridotto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c)
1	30% (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b)	50%	30%	50%	64%	64%
2	40%	60%				
3	50%	64%				
4	60%	64%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	